



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario (relatore)
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 14 settembre 2023 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Sulla richiesta di parere del comune di San Giuliano Milanese (MI)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di San Giuliano Milanese (MI) pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri in data 7 luglio 2023 e acquisita al protocollo pareri di questa Sezione n. 9329 in pari data;

VISTA l'ordinanza n. 144/2023, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, dott.ssa Valeria Fusano.

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del comune di San Giuliano Milanese ha formulato un quesito sulla «soggezione al tetto del salario accessorio ex art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 degli oneri per la concessione del welfare integrativo», chiedendo, in particolare, «se un Ente, che in passato non aveva già stanziato risorse per welfare integrativo, possa destinare somme, ai sensi della disciplina contenuta all'art. 82 CCNL 16/11/2022, rubricato "welfare integrativo" prevedendo in sede di contrattazione decentrata integrativa, la concessione ai dipendenti dell'Ente di benefici di natura assistenziale e sociale attraverso l'adesione a una impresa di assicurazione, anche oltre il limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, vista la destinazione di tali somme che risulta volta alla concessione di benefici di natura meramente assistenziale e sociale e non già retributiva».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, occorre verificare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

1.1. In punto di ammissibilità soggettiva, l'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 ha previsto la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica e che "analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane".

Sotto il profilo in esame, la richiesta di parere risulta ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del comune istante, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 TUEL.

1.2. Sotto il profilo oggettivo occorre premettere che la funzione consultiva della Corte non può essere intesa come consulenza generale, ma è circoscritta dalla legge alla

materia della contabilità pubblica. Inoltre, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza contabile, l'attività consultiva non può riferirsi a casi concreti o ad atti gestionali, già adottati o da adottare da parte dell'Ente (si vedano, *ex multis*, le deliberazioni di questa Sezione n. 309/2018/PAR; n. 108/2018/PAR; n. 99/2017/PAR; n. 12/2017/PAR) e risolversi, per tale via, in un'inammissibile ingerenza nella concreta attività dell'ente e, in ultima analisi, in una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei conti quale organo magistratuale.

In tal quadro, la richiesta di parere qui in esame si configura ammissibile limitatamente ai profili, di ordine generale ed astratto, relativi all'interpretazione dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, quale norma afferente al contenimento della spesa e, pertanto, riconducibile alla nozione di "contabilità pubblica". Al contrario, il quesito non risulta ammissibile nella parte in cui si riferisce alle modalità di attuazione dell'art. 82 CCNL 16/11/22 e alla possibilità di aderire a una impresa di assicurazione, posto che, come chiarito in un recente precedente della Sezione ligure a fronte di una richiesta di parere analoga a quella qui in esame, *"il consolidato orientamento delle Sezioni regionali di controllo, formatosi in senso conforme agli orientamenti espressi dalle Sezioni Riunite (deliberazioni n. 50/CONTR/2010 e n. 56/CONTR/2011) e dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 5 del 2006), esclude che, in sede consultiva, si possano rendere pareri sulle norme di un contratto collettivo nazionale di lavoro, la cui interpretazione - per la parte pubblica - è demandata all'ARAN"* (Corte dei conti, Sez. reg. controllo Liguria, deliberazione n. 61/2023/PAR).

2. Nel merito, come accennato in premessa, il comune di San Giuliano Milanese chiede di sapere se sia possibile destinare al personale somme per il *welfare* integrativo previsto dall'art. 82 CCNL 16/11/22 anche oltre il limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017.

La nuova previsione contrattuale ha previsto la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare, per l'attivazione di piani di *welfare*, anche quota parte del fondo risorse decentrate, così innovando rispetto alla disciplina del precedente art. 72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui gli oneri per la concessione al

personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente nelle disponibilità già stanziata dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia.

Ad avviso del Collegio, benché finanziate dal fondo risorse decentrate, anche le misure finalizzate al *welfare* integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 (negli stessi termini, la già citata deliberazione n. 61/2023/PAR della Sezione ligure, secondo cui le predette misure “*non sono assoggettate al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL*”).

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si pronuncia nel senso che “*le misure di welfare integrativo previste dall'art. 82 CCNL non sono assoggettate al limite di cui all'art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017*”.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 14 settembre 2023.

Il Relatore

(dott.ssa Valeria Fusano)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

15 settembre 2023

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)